



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Prot. n. 31975

Class. 34.19.04 / fasc. ABAP (nuovo) 741

Allegati: 1 (nota RAS-DG-SVA-9287 del 05/05/2017)

Roma, 14/11/2017

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali  
Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale [ID\_VIP: 3692]  
(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS [ID\_VIP: 3692]  
(ctva@pec.minambiente.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna  
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente  
Servizio Valutazioni Ambientali - SVA  
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna  
(mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it)

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della Direzione generale ABAP  
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

Al Servizio III – Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico  
della Direzione generale ABAP  
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

Alla Società Sardinia Green Island S.p.A.  
(sardiniagreenisland@legalmail.it)

**Oggetto:** COMUNE DI UTA (CA) – Progetto per la realizzazione di un impianto solare termodinamico con tipologia a collettori parabolici in località “Su Coddu de Sa Feurra” – Potenza 19,5 MWp – Potenza termica 82 MWt.  
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19)  
Proponente: Società Sardinia Green Island S.p.A.  
Osservazioni del MiBACT ai sensi dell'art. 19, co. 8, del D.Lgs. 152/2006 (Richiesta assoggettamento alla procedura VIA - artt. 23-25).

In riferimento al progetto in argomento, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito: “Direzione generale ABAP”), a seguito della pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.bcsp.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

e della tutela del territorio e del mare del progetto di cui trattasi e, quindi, della ricezione della nota di quest'ultimo prot. n. DVA.RU.U.22933 del 06/10/2017, con nota prot. n. 28179 del 10/10/2017 ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Cagliari che la Società Sardinia Green Island S.p.A. ha presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela dell'ambiente e del mare – in qualità di Autorità competente a livello statale – istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 (come in ultimo riformato dal D.Lgs. 104/2017, art. 8, co. 1, ed entrato in vigore il 21/07/2017).

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.22933 del 06/10/2017 (allegata alla presente), vista la nuova procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale come stabilita dall'articolo 19 (co. 3) del D.Lgs. 152/2006, ha provveduto a comunicare, "... per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto ...", l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web (ai sensi del co. 2 del medesimo articolo) dello Studio Preliminare Ambientale (SPA) allegato alla suddetta istanza, al fine della presentazione delle relative osservazioni – da trasmettersi entro e non oltre 45 gg. dalla suddetta pubblicazione (ai sensi del co. 4 del medesimo articolo).

A codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio si rappresenta che la riforma in ultimo approvata del D.Lgs. 152/2006 non prevede più, per gli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, la presentazione in allegato di un Progetto preliminare (oggi sostituito dal livello di progettazione di cui alla fattibilità tecnica ed economica, che invece è previsto quale allegato all'istanza più propria della fase di VIA).

Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP che, stante il nuovo modello procedurale stabilito per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, la Società proponente non provvederà alla consegna anche a codesti Uffici del MiBACT di una copia digitale e/o cartacea del progetto e dello SPA, ma gli stessi Uffici dovranno provvedere alla sua consultazione esclusivamente per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al seguente indirizzo:

[www.minambiente.it](http://www.minambiente.it) => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Verifica di Assoggettabilità a VIA" => "Impianto solare termodinamico di potenza nominale di 19,5 MW in località Macchiareddu "Su Coddu de Sa Feurra" nel Comune di Uta (CA) - Scadenza presentazione osservazioni: 20/11/2017".

Per quanto sopra e visto l'articolo 19, co. 4, del D.Lgs. 152/2006 nella sua nuova vigente formulazione, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Cagliari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), entro 20 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi come descritto nelle sue caratteristiche e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente nell'allegato Studio Preliminare Ambientale SPA).

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul proprio sito istituzionale all'indirizzo [www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it), sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

Si richiama l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, per consentire alla scrivente la comunicazione - nei termini stabiliti dal nuovo articolo 19 (co. 4) del



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

D.Lgs. 152/2006 - al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle osservazioni di questo Ministero sulla proposta progettuale di cui trattasi, anche eventualmente ai sensi di quanto disposto dal co. 8 del medesimo articolo 19.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito a quanto descritto e sugli impatti significativi prospettati per il progetto di cui trattasi.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito a quanto descritto e sugli impatti significativi prospettati per il progetto di cui trattasi.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: [piero.aebischer@beniculturali.it](mailto:piero.aebischer@beniculturali.it)).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto.

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Società Sardinia Green Island S.p.A. si deve fin dalla presente fase del procedimento osservare come i documenti trasmessi e lo Studio Preliminare Ambientale presentino diverse carenze descrittive delle caratteristiche e degli impatti significativi del progetto proposto, che si deve anche osservare essere state già in molte parti comunicate dalla Regione Autonoma della Sardegna a codesta stessa Società nella fase [d]i scoping - attivata presso quest'ultima l'08/07/2015 per un praticamente identico progetto a quello di cui trattasi da 19.5 MWe – e terminata con la conclusione della stessa Amministrazione come espressa con la nota prot. n. 25534 del 27/11/2015 (tuttavia non rinvenuta tra la documentazione oggi trasmessa al MATTM, benché genericamente citata come esperienza dalla quale si sono ricevute indicazioni per le scelte oggi effettuate, ritenendo probabilmente così assolto l'obbligo di cui al co. 5 dell'Allegato IV-bis; cfr. anche Analisi Costi Benefici, p. 4).

Per quanto ancora possa interessare la presente proposta progettuale, si evidenzia che in merito alle caratteristiche del sito anche oggi interessato risulti sostanzialmente perdurante l'attualità di quanto evidenziato a codesta stessa Società dalla Regione Autonoma della Sardegna con la nota prot. n. 21086 del 01/10/2014, avente ad oggetto la conclusione di una fase di scoping per un progetto solare termodinamico a concentrazione da 15 MWe (tuttavia anche questa non rinvenuta tra la documentazione oggi trasmessa al MATTM).

In entrambe le suddette occasioni la Regione Autonoma della Sardegna ha prodotto, per il tramite del relativo Servizio tutela paesaggistica per le province di Cagliari e Carbonia-Iglesias, un parere che è stato rinnovato come riferimento sia per la fase di scoping del 2014 che quella del 2015, a sottolinearne probabilmente una mancata ricezione da parte del proponente.

Nel merito della tutela paesaggistica gravante nell'area del progetto proposto si rileva la presenza di un corso d'acqua oggetto di tutela e prescrizioni a cura del vigente Piano paesaggistico regionale (segnatamente il Gora Franciscu Palu; cfr. articoli 12, co. 5, e 17 delle Norme Tecniche di Attuazione); la cui indicazione anche solo nella relativa cartografia deve comunque essere oggetto di valutazione nella relativa compatibilità con la localizzazione dei collettori parabolici, anche solo per verificare la legittimità dell'attuale stato dei luoghi rispetto al reticolo idrografico oggetto di tutela paesaggistica.

Relativamente allo stesso Piano paesaggistico regionale – Assetto storico culturale si rileva che la descrizione degli impatti significativi apparirebbe essere stata effettuata in riferimento al cosiddetto



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Repertorio 2014 e non rispetto a quello più aggiornato del 2016 e 2017 (cfr. DGR n. 70/22 del 29/12/2016 e n. 18/14 dell'11/04/2017) (cfr. SPA – Quadro di riferimento ambientale, pp. 25 e seg.).

Ancora, in riferimento al vigente Piano paesaggistico regionale si deve osservare come il progetto sia localizzato nell'ambito dell'area di rispetto definita per la "area di recupero ambientale" dagli articoli 41, 42 e 43 delle relative Norme Tecniche di Attuazione, di cui non sia da effettivo riscontro nel SPA presentato.

In merito al bacino esistente di circa 10.000 mc si afferma che lo stesso risulta in completo stato di abbandono e pertanto più da sostituire che da revisionare, ma nel concreto questa attività non è descritta e verificata nei suoi impatti significativi (cfr. Analisi Costi Benefici, p. 7; ma anche Piano paesaggistico regionale, Norme Tecniche di Attuazione, art. 17, invasi artificiali).

E' d'altronde assente una descrizione degli impatti significativi relativi alla localizzazione del progetto in riferimento alla capacità di cui alla lettera c8 dell'Allegato V della Parte II del D.Lgs. 152/2006 (relativa alle "zone di importanza ... archeologica").

Relativamente alle aree agricole proposte in sinergia con il sito industriale, si apprende dai documenti trasmessi della loro destinazione, per la parte interna ai collettori solari, ad attività quali "Aree a miglioramento del fondo tramite sovescio", ma di cui non si descrivono nel particolare le caratteristiche, ma soprattutto la fattibilità rispetto alla destinazione industriale della medesima area e al rispetto delle innegabili esigenze di sicurezza del personale impiegato per l'una e l'altra attività, come anche della loro effettiva possibilità di coesistenza.

In merito alle attività agricole non si apprende con chiarezza nella documentazione consegnata quali dovrebbero essere gli operatori agricoli effettivamente responsabili della conduzione del sito, avendo invece appreso che per quella industriale verrebbero ricollocate maestranze da altro sito non più attivo. Tanto è rilevante al fine di poter determinare l'effettiva praticabilità delle colture agricole proposte a mitigazione del sito industriale proposto, anche a tutela della fascia vegetazionale prevista a mitigazione del limitrofo sito di insediamento industriale del CACIP.

Appare ancora non definiti gli impatti significativi generati dall'utilizzo nella Power Block della fonte fossile (ovvero, in altro caso, definita quale "gas naturale") indicata per il sistema ausiliario di riscaldamento, le cui indicate ricadute di NOx avverrebbe presumibilmente sulle colture agricole di pregio che si intende proporre a latere dell'impianto industriale, di fatto potendo ciò impedire una relativa qualificazione di pregio.

Inoltre, non è dato sapere quanto effettivamente possa risultare nel corso dell'anno medio il tempo di funzionamento del sistema ausiliario di riscaldamento, tanto da potersi qualificare il periodo equivalente di produzione da fonti non rinnovabili.

Nel merito della suddetta sicurezza non è dato sapere se la stessa attività industriale sia soggetta a N.O.F. da rilasciarsi a cura della competente Direzione regionale per la Sardegna, che non si apprende dai documenti trasmessi se essere già stata interessata per un eventuale obbligatorio parere. Tanto risulta rilevante al fine di comprendere i conseguenti impatti significativi del progetto proposto, anche in riferimento al possibile riutilizzo di un deposito di 40 mc per GPL dell'ex azienda agricola, ma di cui non si forniscono elementi in merito al suo concreto riutilizzo per la Power Block e quindi prospettando ciò ulteriori impatti significativi non precisati dallo SPA (cfr. Relazione Tecnico Illustrativa, p. 46).

Ulteriore aspetto di carente rappresentazione del progetto proposto e delle caratteristiche del sito prescelto, si deve evidenziare essere costituito dalle contraddittorie affermazioni contenute in più degli elaborati presentati (cfr. "Presentazione del progetto", p. 3; SPA - Quadro di riferimento Ambientale, p. 79; SPA – Premessa e Quadro Progettuale, p. 30) relativamente all'effettivo andamento planimetrico del sito prescelto per la collocazione dei collettori solari, che stante la particolare tecnologia impiegata deve essere



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

costituito da un ben rigido andamento più che pianeggiante, che invece nello SPA viene ancora dichiarato come ricavato solo dalla CTR e, quindi, ad una scala di 1:10.000 non certo adeguata al caso pratico di cui trattasi. La certezza sul reale andamento planimetrico del sito risulta importante da definirsi fin dalla presente fase di verifica di assoggettabilità al fine di comprendere quali altrettanti effettivi impatti significativi si possono avere sull'orografia del sito per la realizzazione del progetto proposto, questo avendo di riflesso impatti sul territorio agricolo oggetto di tutela da parte del Piano paesaggistico regionale.

In merito alle previsioni di tutela del paesaggio agrario (cfr. il parere già rilasciato dal Servizio tutela paesaggistica della Regione nel 2014), si deve evidenziare come le argomentazioni esposte nell'Analisi Costi Benefici in merito alla dichiarata unica possibilità sostenibile per la localizzazione dell'impianto industriale di cui trattasi in area agricola e non, invece, nella limitrofa area di sviluppo industriale (in concreto basate solo sul più oneroso costo di cessione e gestione dei terreni del CACIP rispetto a quelli agricoli alla fine prescelti), non si ritiene possa risultare convincente per determinare l'inevitabile utilizzo di un'area di pregio agricolo, che contribuisce a connotare il paesaggio esistente. La tutela di quest'ultimo e la conseguente riduzione di consumo di suolo ottenibile dalla localizzazione in aree già a destinazione ed infrastrutturazione industriale, dovrebbero avere un ben maggiore valore nell'Analisi effettuata, tanto anche coerentemente con la considerazione fatta che l'eventuale incompatibilità con le aree agricole viene di fatto superata dal riconosciuto favor legislativo alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, che invece non appare considerarsi ugualmente nel caso di ostacoli derivanti da determinazioni a carattere amministrativo (cfr. determinazioni CACIP).

Altrettanta importante indeterminatezza della descrizione delle caratteristiche del progetto e dei suoi impatti, è determinata dalla non ancora definitiva descrizione del tipo di fondazione utilizzata per i collettori e i serbatoi di accumulo, stante l'affermata non realizzazione di specifiche indagini (nella Relazione Tecnico Illustrativa - p. 20 - si dichiara, infatti, una carente conoscenza delle caratteristiche di resistenza del terreno di fondazione). Tanto risulta rilevante nel momento in cui si dovrebbe invece al contrario determinare solo nella successiva fase di autorizzazione unica la necessità di realizzare ben più impattanti fondazioni a palo trivellato, come emerso solo in una fase successiva in una procedura di VIA di competenza statale per gli stessi identici collettori solari e la Power Block. Una siffatta diversa tipologia di fondazione a palo, avrebbe come conseguenza l'interessamento diretto della falda freatica - denunciata come attualmente attestata ad una profondità piezometrica di soli 3 metri (cfr. SPA - Valutazione degli impatti attesi, p. 10) -, con possibili impatti significativi sul mantenimento delle qualità agricole dei terreni interessati e limitrofi, stante l'elevato numero di pali trivellati che si dovrebbero realizzare in loco.

Ancora ulteriore carente descrizione del progetto e dei suoi impatti significativi attesi è costituita dalla mancanza di una ancora non determinata connessione al sistema di trasporto nazionale dell'energia elettrica - per la quale TERNA S.p.A. già nel 2015 aveva dichiarato di non aver ricevuto specifiche istanze e, quindi, assente negli elaborati trasmessi come descrizione dei possibili impatti significativi. Oltre alla suddetta necessaria connessione - che dovrebbe comunque assorbire nell'intenzione del proponente almeno il 50% della produzione elettrica attesa - risulta indicata anche una possibile diretta connessione con un utenza, quale quella allo stabilimento della Società Bekaert, ma di cui non si descrivono le caratteristiche e comunque gli impatti.

In ultimo, si deve osservare in riferimento al punto 3, lett. g), dell'Allegato V della Parte II del D.Lgs. 152/2006, come non risulti evidenziata nella documentazione presentata la considerazione del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati nell'area vasta indagata, considerato che dalla consultazione anche solo delle delibere di Giunta Regionale relative a



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

procedure ambientali espletate per lo stesso Comune di Uta si evince l'esistenza, nel corso degli anni trascorsi, di diverse proposte per interventi anche a fonte rinnovabile.

Per quanto sopra descritto, si preannuncia a codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e a codesta Società Sardinia Green Island S.p.A. che la scrivente provvederà ad evidenziare, quanto meno per tali aspetti, nei termini stabiliti dal vigente articolo 19 del D.Lgs. 152/2006 al medesimo Ministero, quale Autorità competente, la carenza della descrizione del progetto e dei suoi impatti significativi, tanto da doversi chiedere una espressione negativa per la relativa esclusione dalla fase più propria della VIA.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito che si ritenesse necessario acquisire fin dalla presente fase del procedimento >;

**considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la sopra citata nota prot. n. DVA.RU.U.22933 del 06/10/2017 aveva comunicato quanto segue:**

< Si comunica che con nota prot. n. 132/B del 10.08.2017, acquisita agli atti al prot. n. 18873/DVA del 16.08.2017, successivamente perfezionata con nota prot. n. 133/B del 27.09.2017, acquisita al prot. n. 22588/DVA del 03.10.2017, la società Sardinia Green Island S.p.A. ha presentato, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 152/2006, come da ultimo modificato con D.lgs 104/2017, istanza di verifica di assoggettabilità a VIA relativa al progetto indicato in epigrafe.

Al riguardo, si informa che lo studio preliminare ambientale è pubblicato sul sito web di questa Amministrazione al seguente indirizzo <http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1702/2967> e che i termini di cui all'art. 19, comma 4, del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per la presentazione di osservazioni decorrono dalla data della presente.

Si chiede, infine, ai soggetti in indirizzo di riportare nell'instestazione di eventuali note indirizzate alla scrivente il codice identificativo del procedimento amministrativo: [ID\_VIP: 3692] >;

**vista** la nota prot. n. 25534 del 27/11/2015 della **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente – Servizio delle valutazioni ambientali (SVA)** con la quale - nell'ambito del procedimento di competenza regionale attivato dalla Società Sardinia Green Island S.p.A. per la fase preliminare di consultazione (scoping) per la successiva redazione dello Studio di Impatto Ambientale su di un progetto da 19,5 MWe sostanzialmente uguale a quello di cui trattasi – sono state rappresentate al medesimo proponente l'avvenuta emersione di "... pesanti carenze documentali e forti criticità per lo sviluppo dell'ipotesi progettuale. Tali aspetti, tra l'altro, sono stati per lo più già evidenziati in una precedente procedura di scoping, presentata da codesta Società nel 2014 e conclusasi con nota del Servizio SAVI prot. DGA n. 21086 del 01.10.2014, sempre riguardante un impianto solare termodinamico (con differente tecnologia, a torre solare rispetto ai previsti collettori lineari parabolici), nella medesima area della proposta attuale ...", di seguito fornendo le più specifiche risultanze istruttorie su quanto risultato in merito alle carenze riscontrate sugli aspetti programmatici, progettuali e ambientali per come proposti in verifica dal proponente. In particolare, per quanto riguarda la coerenza dell'intervento con il Piano paesaggistico regionale la Regione Autonoma della Sardegna ha evidenziato "... che l'area occupata dalla centrale è classificata ad utilizzazione agro - forestale, così come definita dall'art. 28 delle N.T.A., per cui vigono le prescrizioni dell'art. 29 delle stesse N.T.A. che, in particolare, vietano "... trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa". Nella documentazione presa in esame non si è riscontrata alcuna dimostrazione circa "l'impossibilità di localizzazione alternativa" a quella proposta. Rispetto all'analisi del potenziale interessamento di aree tutelate paesaggisticamente, il Proponente, nella nota del 24.09.2015, ha ribadito che l'impianto non ricade in dette aree, senza far alcun



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

riferimento o menzione, come richiesto dallo Scrivente anche con la nota prot. DGA 18157 del 20.08.2015, alla nota prot. 39445 del 17.09.2014 con cui il Servizio Tutela paesaggistica per le province di Cagliari e Carbonia Iglesias, ha comunicato, per l'intervento sottoposto a scoping nel 2014 (ricadente nelle medesime aree dell'attuale), che "L'intervento proposto è in parte sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 42/2004, per effetto dell'art. 17, comma 3, lett. h) delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, poiché entro i 150 metri dalle sponde del corso d'acqua 'Gora Franciscu Palu' " ... " (cfr. pp. 3-4). La nota si conclude, quindi, elencando le numerose integrazioni che dovranno prodursi con lo Studio di Impatto Ambientale, che in verità non risultano essere state considerate neanche quali elementi preordinati alla redazione del presente Studio Preliminare Ambientale, che di fatto risulta ancora carente nei contenuti previsti dall'Allegato V della Parte II del D.Lgs. 152/2006 come di seguito evidenziato per le competenze attribuite a questo Ministero;

vista la nota prot. n. 21086 del 01/10/2014 della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente – Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI) con la quale - nell'ambito del procedimento di competenza regionale attivato dalla Società Sardinia Green Island S.p.A. per la fase preliminare di consultazione (scoping) per la successiva redazione dello Studio di Impatto Ambientale per un progetto di impianto solare termodinamico da 15 MWe sviluppato sulla base della tecnologia a concentrazione (con eliostati e torre centrale) – erano state rappresentate al medesimo proponente l'avvenuta emersione di "... pesanti carenze progettuali e forti criticità per lo sviluppo dell'ipotesi progettuale ...", di seguito fornendo le più specifiche risultanze istruttorie per quanto risultato a carico delle carenze riscontrate sugli aspetti progettuali, programmatici e ambientali per come proposti in verifica dal proponente. In particolare, per quanto riguarda la coerenza dell'intervento con il Piano paesaggistico regionale la Regione Autonoma della Sardegna aveva già evidenziato "... relativamente alla coerenza dell'intervento con le disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale, si evidenzia che, l'area occupata dalla centrale è classificata ad utilizzazione agro - forestale, così come definita dall'art. 28 delle N.T.A., per cui vigono le prescrizioni dell'art. 29 delle stesse N.T.A. che, in particolare, vietano " ...trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa". Nella documentazione presa in esame non si è riscontrata alcuna dimostrazione circa "l'impossibilità di localizzazione alternativa" a quella proposta ..." (cfr. p. 5). La nota si conclude, quindi, elencando le numerose integrazioni che dovranno prodursi con il relativo Studio di Impatto Ambientale (tra le quali, quella n. 15 relativa ai contenuti del parere prot. n. 39445/TP/CA-CI del 17/09/2014 del Servizio Tutela paesaggistica per le province di Cagliari e Carbonia-Iglesias e, perciò di più diretto interesse per questo Ministero), che in verità non risultano essere state considerate quale parte ancora riferibile alla porzione di territorio impattata ancora dal progetto di cui trattasi anche per il presente Studio Preliminare Ambientale, che di fatto risulta ancora carente nei contenuti previsti dall'Allegato V della Parte II del D.Lgs. 152/2006 come di seguito evidenziato per le competenze attribuite a questo Ministero;

vista la nota prot. n. 9287 del 05/05/2017 della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente – Servizio Valutazioni Ambientali (S.V.A.) (trasmessa per le vie brevi dalla medesima Regione a questa Direzione generale ABAP l'11/10/2017 a riscontro della nota di quest'ultima del 10/10/2017 e, pertanto, non già allegata alla suddetta comunicazione del 11/10/2017 e di conseguenza si allega alla presente) con la quale - nell'ambito del procedimento di competenza regionale attivato con istanza presentata il 05/04/2017 dalla Società Sardinia Green Island S.p.A. per la valutazione di impatto ambientale sostanzialmente per lo stesso progetto di cui trattasi – ha comunicato che la documentazione già presentata "... non è idonea ai fini dell'avvio del procedimento di V.I.A. per i motivi di seguito elencati ..." in undici



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

articolati punti, tra i quali il n. 5 di più diretto interesse per questo Ministero ancora deve recitare che "... non è stata trasmessa la documentazione per l'acquisizione dell'Autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i., predisposta secondo le indicazioni del D.P.C.M. 12.12.2005 (recante "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"), necessaria a seguito di quanto evidenziato dal Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Cagliari e Carbonia-Iglesias nella nota Prot. n. 39445 del 17.09.2014, già trasmessa dallo Scrivente a codesta Società, in allegato alla nota Prot. D.G.A. n. 25534 del 27.11.2015, a conclusione della procedura di Scoping ...";

**considerato** che per quanto espresso nel corso del tempo dalla Regione Autonoma della Sardegna sulle diverse procedure di *scoping* o valutazione di impatto ambientali attivate presso di essa dal medesimo proponente per progetti tutti localizzati nello stesso ambito territoriale con uguali o simili iniziative imprenditoriali di impianti solari termodinamici, risulta non comprensibile la ragione per la quale anche il presente Studio Preliminare Ambientale non sia stato in grado di rappresentare compiutamente e correttamente almeno i possibili impatti significativi del progetto ancora proposto alla verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale come di seguito evidenziato per le competenze attribuite a questo Ministero;

**considerato** che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** con nota prot. n. 23179 del 10/11/2017, che di seguito si trascrive integralmente, ha trasmesso alla Direzione generale ABAP il seguente parere endoprocedimentale:

< In riferimento alla nota della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio V "Tutela del Paesaggio", prot. n. 28179 del 10.10.2017 (ns. prot. n. 21903 del 19.10.2017), esaminati gli elaborati progettuali scaricati dal link [www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it), si comunicano le valutazioni di competenza.

A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO- funzionario responsabile dott.ssa Gianfranca Salis

## A.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

A.1.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

- loc. "Su Niu de su Pilloni": resti di un complesso fortificato di età protostorica (cinta muraria e torri-capanna circolari all'interno delle mura), sottoposto a vincolo diretto con D.M. 03.08.1983, distante circa 4 km a nord-ovest dell'area interessata dal progetto.

A.1.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

(nessuno)

A.1.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

Nel corso di attività di censimento del territorio comunale, le cui risultanze sono agli atti di questo ufficio - e disponibili per la consultazione -, e a seguito delle più recenti ricognizioni effettuate in vista della prossima redazione del Piano Urbanistico Comunale, sono state individuate le seguenti attestazioni di natura archeologica:



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

[www.beap.beniculturali.it](http://www.beap.beniculturali.it)

e-mail PEC: [mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

e-mail PEC - Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)





# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

- loc. "Tanca (o Pranu) de Porceddu": dispersione di materiali ceramici e fittili da costruzione di età storica ri-conducibili ad un impianto termale di età romana attualmente non più visibile. Il sito dista circa 3 km a nord-ovest dell'area interessata dal progetto;
- loc. "Bruncu Perdosu": resti pertinenti ad un nuraghe, di cui si può percepire la struttura in virtù dell'abbondante materiale di crollo, e ad un villaggio attiguo di cui residuano esclusivamente materiali dispersi in superficie (perlopiù macine e pestelli). Il sito dista circa 5 km a nord-ovest dell'area interessata dal progetto.
- loc. "su Planu de Monte Arrexi": strutture murarie pertinenti a nuraghi e insediamenti capannicoli distanti circa 5 km a nord-ovest dell'area interessata dal progetto;
- loc. "Cuccureddus": area di dispersione di materiali litici e fittili di età protostorica - in prossimità di un forti-no/bunker in calcestruzzo realizzato durante la II Guerra mondiale - localizzata a circa 3,5 km a sud dell'area interessata dal progetto.

Si segnala infine che il Piano Urbanistico Comunale di Uta è ancora in fase di redazione e che non ha ancora avuto inizio l'iter amministrativo che condurrà alla sua approvazione.

## A.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

### A.2.1. Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (Decreto Legislativo n. 50/2016, art. 25).

L'opera in progetto, per quanto dichiarato dal proponente, consiste nella realizzazione di un impianto solare termodinamico a collettori lineari parabolici abbinato alla messa a dimora di un mandorleto. L'impianto consta di un campo solare - ossia un'area coperta da specchi parabolici, funzionale ad immagazzinare sotto forma di calore l'energia dei raggi solari, e di un'area power block per la trasformazione del calore in energia elettrica. Nell'impianto proposto è previsto il posizionamento di 234 collettori, ognuno composto da 8 moduli di specchi parabolici. La realizzazione dell'impianto prevede opere di scavo e movimentazione terra per un volume totale dichiarato di 8.087 mc. A questo dato si dovrà aggiungere anche lo scavo necessario alla realizzazione del collegamento elettrico interrato e quello relativo al livellamento del terreno necessario per il posizionamento degli stessi collettori e della Power Block. Il posizionamento dei collettori, in particolare, necessita di oltre 1000 plinti in calcestruzzo, completamente interrati, per il sostegno dei corrispettivi piloni.

I siti e monumenti al punto A.1, già noti a questa Soprintendenza, benché distanti non meno di 3 km dall'area interessata dalle opere in progetto, indicano un'occupazione antropica intensiva della piana compresa tra la laguna di Santa Gilla e le valli del rio Cixerri e del Flumini Mannu che si dispiega tra l'età prenuragica e quella medievale. Nello specifico, non si riscontra agli atti di questo ufficio che nell'area immediatamente interessata dalle opere in progetto siano presenti elementi di carattere archeologico, siano essi strutture o materiali in dispersione, ma non risulta che il sedime specifico sia mai stato oggetto di ricognizioni e indagini specialistiche mirate a rilevare la presenza di tali elementi.

La documentazione prodotta relativamente al progetto in esame (come anche per il relativo collegamento elettrico interrato) risulta priva di una valutazione in merito all'impatto dell'opera su eventuali beni di natura archeologica. L'elaborazione di tale documento comporta l'effettuazione di ricognizioni nelle aree di sedime al fine di escludere la presenza di persistenze di natura archeologica e/o aree di dispersione di reperti, anche in considerazione delle opere di movimento terra. I beni di natura archeologica eventualmente individuati devono essere posizionati e adeguatamente



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

documentati con la predisposizione di elaborati grafici e fotografici; la valutazione dell'impatto sul patrimonio culturale archeologico in particolare deve comportare una più ampia analisi di contesto, che consenta di verificare le relazioni, soprattutto visive, intercorrenti tra siti archeologici attestati e l'impianto da realizzarsi.

## A.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Alla luce di quanto sopra esposto si rileva l'assenza tra la documentazione prodotta di una adeguata valutazione dell'impatto significativo e negativo sul patrimonio culturale archeologico e sul rischio archeologico derivante dall'incidenza sul sottosuolo, anche in considerazione di quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 a carico dello Studio Preliminare Ambientale nell'Allegato IV-bis e V della Parte II, come di conseguenza su quello che dovrebbe confluire nello Studio di Impatto Ambientale.

## A.4. CONCLUSIONI RELATIVE AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

In conclusione si ritiene che gli aspetti degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico non siano stati esaminati dallo Studio Preliminare Ambientale e pertanto non si può escludere che il progetto proposto ne possa determinare l'insorgenza. Per tale motivo si ritiene che il progetto medesimo debba essere soggetto alla fase di VIA più propria per il criterio di cui alla lett. c), punto c8, dell'Allegato V della Parte II del D.Lgs. 152/2006.

## B. AREA FUNZIONALE PAESAGGIO

### B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.a. Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte III del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

L'area interessata dall'intervento per una superficie di circa 180 ettari non ricade direttamente all'interno di aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 della Parte Terza del Codice.

Pertanto, ancorché la distesa di pannelli a specchi parabolici, in quanto distribuiti per la superficie suddetta ad una quota tutto sommato non elevata, non offrano impatti alla lunga distanza per aree situate all'altezza del suolo, andrebbe comunque verificato l'impatto verso quelle aree di estremo interesse paesaggistico e storico culturale che sono i punti cacuminali della città di Cagliari, anche se poste ad una certa distanza dal sito e le aree riferite agli insediamenti storici di Uta e Assemmini; inoltre, per ciò che concerne le aree sensibili più vicine, come le parti montane dei due comuni di Capoterra e Uta, si dovranno valutare gli impatti non solo da questi punti di osservazione ma anche l'incidenza dell'impianto sui fondali panoramici che sono costituiti da queste zone montane, recepita dai diversi punti di osservazione posti al livello della pianura.

B.1.b. Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte III del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

L'intervento proposto ricade in parte all'interno del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. in quanto si trova nella fascia di rispetto dei 150 metri dalle sponde del Rio Gora Franciscu Palu e, pertanto, è tutelata ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. h) delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna;

B.1.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione:

Il sito si trova in zona a destinazione agricola, come classificata dal piano urbanistico comunale vigente; nella individuazione del Piano Paesaggistico Regionale l'area è classificata e rappresentata cartograficamente come ad utilizzazione agro forestale così come definita dall'art. 28 delle relative N.T.A.; al successivo articolo 29 delle stesse norme viene esplicitato quanto segue: "sono vietate le trasformazioni



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

per destinazioni diverse da quelle agricole in cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa"; pertanto, si rileva una forte incongruenza nell'aver proposto tale area produttiva industriale (produzione di energia) in un comprensorio a destinazione agricola con forti connotati vocazionali per tale attività senza peraltro proporre una localizzazione alternativa, magari in zona industriale, situata per di più a breve distanza dall'area in esame (Z.I. di Macchiareddu) e con caratteristiche di compromissione dei valori ambientali e paesaggistici evidenti ma consoni alla sua legittima destinazione urbanistica).

## B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

L'intervento ricade in un'area a forte connotazione agricola, caratterizzata da estesi campi coltivati e bassa densità antropica, se non per la presenza di edificato a destinazione residenziale legato alla conduzione dei fondi.

Tale area, pianeggiante, si trova inserita all'interno del sistema agrario del basso Campidano, l'estesa pianura che corre dal golfo di Cagliari fino al golfo di Oristano con una evidente diramazione laterale verso Ovest che si interpone tra i massicci montuosi del Sulcis e dell'Iglesiente; tale area è prossima al sistema lagunare di Santa Gilla, Sito di Importanza Comunitaria (ITB044003) importante sito naturalistico che comprende anche le saline di Macchiareddu, caratterizzato, oltre che da un delicato assetto ecologico, da un peculiare paesaggio lagunare che si interpone tra l'area di intervento e la fascia occidentale dell'entità urbana di Cagliari che si specchia su di essa con i suoi colli calcarei e la città murata.

Il sito si trova in zona agricola, come prima evidenziato, e dell'area a vocazione agricola porta tutti i segni, sia per ciò che concerne la strutturazione in poderi che per l'aspetto insediativo, caratterizzato da edificato sparso a destinazione residenziale a supporto della conduzione dei fondi; pertanto, risulta incompatibile la destinazione produttiva proposta, anche perché sottrae una quantità ingente di suolo alle coltivazioni che costituiscono, nella generalità, l'attuale paesaggio consolidato dell'area.

Inoltre, il sito è chiaramente osservabile dai vicini comprensori montani del Sulcis, dai quali l'intervento verrebbe percepito come un elemento di discontinuità forte rispetto al paesaggio agrario consolidato.

L'esplicitazione degli impatti fisici prodotti dal campo solare sui corpi idrici presenti non è adeguatamente sviluppata in quanto non viene illustrata la situazione reale del citato Rio Gora Franciscu Palu in merito alle sue componenti fisico-morfologiche (stato dell'alveo dal punto di vista geomorfologico e delle sue sponde dal punto di vista vegetazionale e loro caratteristiche in merito agli aspetti paesaggistici valutati alla breve e media distanza).

## B.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE

Si richiede, tra gli elaborati da integrare, la Relazione Paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12/12/2005, corredata della documentazione necessaria in riferimento al panorama vincolistico, alle simulazioni necessarie dell'intervento in relazione ai possibili impatti percepibili dai punti di osservazione privilegiati (alla breve e media distanza e dai punti elevati delle alture circostanti); inoltre, dovrà essere presentata una carta dell'intervisibilità dai punti notevoli più importanti precedentemente citati quali gli insediamenti storici di Uta e Assemini oltre che dai Monti di Uta e Capoterra nonché analizzare la possibile interferenza con i beni archeo-logici presenti nelle vicinanze e con l'importante chiesa romanica di Santa Maria di Uta.

Tali elaborati dovranno essere supportati e corredati da una esaustiva documentazione fotografica con indicazione dei punti di presa che attestino la non incidenza effettiva dei manufatti proposti in progetto con i beni e le aree tutelati paesaggisticamente.



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

## B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI

La proposta progettuale appare incompleta e non esaustiva, oltre che carente in relazione alla completezza documentale (è mancante della relazione Paesaggistica di cui al DPCM 12.12.2005); l'approccio utilizzato in relazione all'analisi delle componenti ambientali e paesaggistiche risulta non corretto, soprattutto in riferimento alla descrizione del bene paesaggistico Rio Gora Franciscu: in relazione ad esso, non vengono rappresentati gli impatti conseguenti all'intervento né le opere di mitigazione e compensazione finalizzate a minimizzare gli stessi.

Inoltre, la carta dell'intervisibilità non mostra il criterio utilizzato per valutare il grado di percezione dell'opera dai vari siti tutelati; ad ogni modo, il grafico dovrebbe essere supportato da un'eshaustiva documentazione fotografica che comprovi l'effettivo impatto percettivo dai suddetti punti.

Ad ogni buon conto, a parte la mancanza dell'ipotesi alternativa per ciò che concerne la localizzazione dell'opera in luogo più idoneo, pare che il progetto presentato sia carente dal punto di vista tecnico e presenti diverse incongruenze rispetto alla tipologia di opera che si intende realizzare.

Questo potrebbe portare a dover modificare ulteriormente le valutazioni e le conseguenti prescrizioni nell'eventualità che la ulteriore, richiesta proposta progettuale espliciti differenti soluzioni da quella attualmente esaminata.

## C. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO

Non si rilevano interferenze del progettato intervento con il patrimonio architettonico di interesse storico-culturale in termini di insistenza diretta né di prossimità. La chiesa romanica di Santa Maria di Uta, situata alla periferia sud orientale dell'omonimo abitato, dista 5,5 chilometri dal progettato intervento e pertanto non subisce un'interferenza diretta in relazione alla integrità, alla prospettiva ed al decoro del bene architettonico.

## D. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che lo scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio rimane in attesa delle determinazioni che vorrà assumere in merito codesta Direzione generale ABAP >;

**considerato che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP con nota prot. n. 31672 del 10/11/2017 ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:**

< In risposta alla nota prot. 28179 del 10.10.2017 di codesto Servizio V, vista la nota della Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, prot. n. 23179 del 10.11.2017, questo Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, comunica quanto segue.

Si prende atto di quanto comunicato dal citato Ufficio territoriale, ovvero che "i siti e monumenti al punto A.1, già noti a questa Soprintendenza, benché distanti non meno di 3 km dall'area interessata dalle opere in progetto, indicano un'occupazione antropica intensiva della piana compresa tra la laguna di Santa Gilla e le valli del rio Cixerri e del Flumini Mannu che si dispiega tra l'età prenuragica e quella medievale. Nello specifico, non si riscontra agli atti di questo ufficio che nell'area immediatamente interessata dalle opere in progetto siano presenti elementi di carattere archeologico, siano essi strutture o materiali in dispersione, ma non risulta che il sedime specifico sia mai stato oggetto di ricognizioni e indagini specialistiche mirate a rilevare la presenza di tali elementi".

Si concorda quindi con le valutazioni di detta Soprintendenza, che nel rilevare come "gli aspetti degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico non siano stati esaminati dallo Studio Preliminare Ambientale" e, quindi, non si possa escludere che il progetto proposto interferisca con depositi archeologici eventualmente presenti nel sottosuolo, ritiene che il progetto medesimo debba essere soggetto



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

alla fase di VIA più propria per il criterio di cui al comma 2, lett. c), punto c8, dell'Allegato V della Parte II del D.Lgs. 152/2006.

Si ribadisce, infine, la necessità che la Proponente produca la documentazione relativa alla valutazione degli impatti significativi sul patrimonio archeologico, sia per quanto riguarda le interferenze, anche visive, tra i siti archeologici attestati e le opere in progetto, sia per quanto riguarda la redazione di una carta di potenziale archeologico, finalizzata alla salvaguardia dei depositi archeologici eventualmente presenti nel sottosuolo >;

**considerato** che dal parere delle Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (cfr. la Sezione "C") non risulta evincersi il possibile interessamento di beni artistici, storici o architettonici, tanto da doversi di conseguenza acquisire il contributo istruttorio anche del Servizio III della Direzione generale ABAP, il quale pertanto e al fine di non aggravare ulteriormente il presente procedimento non è ancora necessario richiedere a cura del competente Servizio V della medesima Direzione generale;

**considerato** che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva ai sensi dell'articolo 143 del D.Lgs. 42/2004 il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore;

**considerato** che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del 16 aprile 2008 ha approvato l'elenco del *Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari* definiti dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (Norme tecniche di attuazione, articoli 48 e 51);

**considerato** che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/1 del 10/10/2014 ha unilateralmente revocato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/2 del 25/10/2013 di approvazione preliminare del Piano paesaggistico regionale e contemporaneamente approvato unilateralmente il "*Repertorio del Mosaico, aggiornato al 3 ottobre 2014*", disponendone la pubblicazione sul BURAS, avvenuta nel relativo Supplemento Ordinario n. 54 al n. 51 del 23/10/2014;

**considerato** che nella suddetta Deliberazione n. 39/1 si specifica "... di dare atto che il *Repertorio di cui al punto precedente* sostituisce ad ogni effetto quello pubblicato sul supplemento straordinario n. 1 al BURAS n. 17 del 20 maggio 2008 ...";

**considerato** che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 del 29/12/2016, recante "*Approvazione aggiornamento al 30 settembre 2016 del Mosaico dei beni paesaggistici e beni identitari*" (cosiddetto *Repertorio del Mosaico 2016*), resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione il 18/01/2017, ha unilateralmente approvato il "*Repertorio del Mosaico, aggiornato al 30 settembre 2016*", disponendone la pubblicazione sul BURAS;

**considerato** che nella suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 si delibera "... di dare atto che il *Repertorio di cui al punto precedente* sostituisce ad ogni effetto quello approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/1 del 10 ottobre 2014 e pubblicato sul supplemento straordinario n. 54 al BURAS n. 51 del 23 ottobre 2014 ...";

**considerato** che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 dell'11/04/2017, la Regione Autonoma della Sardegna ha unilateralmente approvato un *addendum* al *Repertorio del Mosaico 2016* per quanto riguarda i risultati di alcune copianificazioni paesaggistiche attuate dal 01/10/2016 al 31/03/2017 per l'adeguamento degli strumenti urbanistici locali al Piano paesaggistico regionale;



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**considerato** che la presenza, certificata dalla Regione Autonoma della Sardegna fin dal 2014, nel sito prescelto per la collocazione dei collettori solari dell'impianto solare termodinamico del vincolo paesaggistico per il corso d'acqua, denominato "Gora Franciscu Palu", e la relativa fascia tutelata come sancita dal Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'articolo 17, co. 3, lett. h), delle relative Norme di Attuazione, non è stato oggetto di una conseguente tutela da parte del proponente nella predisposizione del progetto proposto e, quindi, di adeguata considerazione nello Studio Preliminare Ambientale, che si è limitato a definirne l'attuale avvenuta modificazione e non il conseguente obbligo del relativo recupero come sancito dall'articolo 131, co. 4, del D.Lgs. 42/2004: "4. *La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari*";

**considerato** che il progetto proposto prevede la realizzazione di un impianto solare termodinamico con tecnologia a collettori lineari parabolici della potenza nominale di 19,5 MW, da realizzarsi in località "Su Coddu de Sa Feurra" nel comune di Uta (Città Metropolitana di Cagliari). L'impianto consta di un campo solare, ovvero un'area coperta da specchi parabolici e di un'area Power Block, ove effettivamente si produce l'energia elettrica. Nella Power Block è dichiarata la presenza di due serbatoi (uno per il sale freddo e l'altro per il sale caldo), le cui dimensioni sono contraddittoriamente dichiarate dallo stesso proponente nello SPA-*Premessa e Quadro Progettuale* (cfr. pp. 50-51: da una parte se ne dichiara un diametro di 42 mt. - 6,68 m di raggio - ed una altezza di 12,5 m; nell'altra un diametro di 4,1 m ed un'altezza di 4,1 m), come anche nell'elaborato progettuale denominato "*Presentazione progetto*" (cfr. p. 12: le dimensioni dei serbatoi sono dichiarate pari ad un diametro di 42 m, ma per un'altezza di soli 4,1 m), ma anche nell'elaborato grafico "Power Block - Sezioni" (ove risulta che i serbatoi siano alti al massimo sviluppo 13,35 m, anche se interrati di 1,3 m rispetto al profilo previsto del terreno circostante). E' previsto il posizionamento di 234 collettori, ognuno composto da 8 moduli di specchi parabolici. Gli specchi sono posti in serie, ed ogni stringa è separata dalle altre da uno spazio libero di 12m, per evitare ombreggiamenti. Il campo solare si trova sul lato ovest del lotto ed è diviso in due parti (campo nord e campo sud). La superficie totale dichiarata come utilizzata da questo campo è di circa 199.000 mq. In totale quindi il campo solare si dichiara occupare una superficie complessiva di circa 409.000 mq, ovvero 40,9 ha. Sul lato est dei due campi c'è l'area della Power Block, che occupa una superficie totale di 18.644 mq. Complessivamente l'impianto si dichiara occupare dunque meno di 42,8 ha. Il progetto ha tenuto conto delle esistenti strade di percorrenza del fondo e si appoggia ad esse, per questo il proponente dichiara che non esiste la necessità di realizzare nuove piste di collegamento interno. Di conseguenza il proponente dichiara che l'utilizzo agricolo delle aree annesse all'impianto vero e proprio "*... non è assolutamente impedito dalla presenza dell'impianto a collettori solari*". Si prevede, inoltre, la costruzione di una "*centrale di backup, alimentata a metano che viene utilizzata per il riscaldamento dei sali fusi in caso di assenza prolungata di irraggiamento solare o di insufficienza dello stesso. Esistono dei limiti di legge relativi alla massima produzione di energia elettrica a cui può contribuire la centrale di backup, dato che effettivamente quando questa è in funzione non possiamo più parlare di energia prodotta da fonti rinnovabili, o da sole fonti rinnovabili*". E' quindi solo ipotizzato un collegamento interrato alla rete di trasporto elettrico nazionale, ovvero un collegamento diretto - sempre interrato - ad un impianto industriale esistente nell'area limitrofa, che dovrebbe assorbire la maggior parte della produzione elettrica dell'impianto solare termodinamico. Nella rimanente area del resede dell'impianto il proponente prevede una serie di coltivazioni agricole, anche specializzate (olivi, mandorli e "pomodori in serra idroponica"), per un'area di circa 140 ha;



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**considerato** che il progetto proposto non è ancora provvisto di una definitiva soluzione di connessione elettrica alla rete di trasporto nazionale di corrente, ovvero di una concreta proposta di diretto collegamento dell'impianto ad un sito industriale di immediato consumo della produzione elettrica realizzata – essendo quanto illustrato in merito a tale ultima possibilità ancora una ipotesi di accordo, per la quale di conseguenza non sono stati definiti allo stato attuale di verifica di assoggettabilità i conseguenti possibili impatti significativi e negativi, tanto da doversi anche per tale caso richiedere un più approfondito livello progettuale della proposta da verificarsi con un altrettanto più approfondito livello di analisi ambientale quale quello dello Studio di Impatto Ambientale da predisporre quindi nella fase di VIA più propria, di cui pertanto si ritiene ancor più necessaria l'attuazione. Infatti, per la relativa connessione elettrica la Società TERNA S.p.A. già nel 2015 aveva dichiarato di non aver ricevuto specifiche istanze e, quindi, assente come ipotesi di connessione negli elaborati trasmessi con la descrizione dei possibili impatti significativi. Infatti, oltre alla suddetta necessaria connessione - che dovrebbe comunque assorbire nell'intenzione del proponente almeno il 50% della produzione elettrica attesa – risulta quindi indicata anche una possibile diretta connessione con un utenza, quale quella allo stabilimento della Società Bekaert, ma di cui non si descrivono le caratteristiche e comunque gli impatti;

**considerato** che in merito al bacino esistente di circa 10.000 mc – identificato anche nella cartografia del Piano paesaggistico regionale - si afferma nei documenti trasmessi che lo stesso risulta in completo stato di abbandono e pertanto più da sostituire che da revisionare, ma nel concreto questa attività non è descritta e verificata nei suoi possibili impatti significativi e negativi (cfr. *Analisi Costi Benefici*, p. 7);

**considerato** che relativamente alle aree agricole proposte in sinergia con il sito industriale, si apprende dai documenti trasmessi della loro destinazione, per la parte interna ai collettori solari, ad attività quali “*Aree a miglioramento del fondo tramite sovescio*”, ma di cui non si descrivono nel particolare le caratteristiche, ma soprattutto la fattibilità rispetto alla destinazione industriale della medesima area e al rispetto delle innegabili esigenze di sicurezza del personale impiegato per l'una e l'altra attività, come anche della loro effettiva possibilità di coesistenza, di fatto ciò costituendo un possibile ulteriore impatto significativo e negativo sull'utilizzo del relativo impegnato suolo e territorio (cfr. Allegato V, punto 1, lett. c, della Parte II del D.Lgs. 152/2006) se l'intera area di ca. 41 ha di terreno impiegato per la localizzazione dei collettori solari fosse esclusa da qualsivoglia già attuale utilizzo agricolo, come oggetto di tutela dell'articolo 29 delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico regionale;

**considerato**, inoltre, che in merito alle attività agricole previste all'interno del resede non si apprende con chiarezza nella documentazione consegnata quali dovrebbero essere gli operatori agricoli effettivamente responsabili della conduzione del sito produttivo agricolo, avendo invece appreso che per quella industriale verrebbero ricollocate maestranze da altro sito non più attivo. Tanto è rilevante al fine di poter determinare l'effettiva praticabilità delle colture agricole proposte a mitigazione del sito industriale previsto, anche a tutela della fascia vegetazionale prevista a mitigazione del limitrofo sito di insediamento industriale del CACIP, tanto ciò ancor più risultando connesso alla possibilità di mitigare gli impatti significativi e negativi del sito industriale di cui trattasi (costituito dai collettori solari e dalla Power Block);

**considerato** che appaiono ancora non definiti gli impatti significativi e negativi generati dall'utilizzo nella Power Block della fonte fossile (ovvero, in altro caso, definita quale “gas naturale”) indicata per il sistema ausiliario di riscaldamento, le cui indicate ricadute di NOx avverrebbe presumibilmente sulle colture agricole di pregio che si intende proporre a latere dell'impianto industriale. Inoltre, non è dato sapere quanto effettivamente possa risultare nel corso dell'anno medio il tempo di funzionamento del sistema ausiliario di riscaldamento, tanto da potersi qualificare il periodo equivalente di produzione da fonti non rinnovabili. Tutto quanto sopra, di fatto pone seri dubbio sulla possibile effettiva qualificazione di pregio delle produzioni



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio V “*Tutela del paesaggio*”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416  
www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

agricole attese, il tutto rilevandosi un impatto negativo sulle qualità paesaggistiche agrarie oggetto di tutela da parte del Piano paesaggistico regionale, come sopra indicato;

**considerato** che risultano contraddittori i dati contenuti nello Studio Preliminare Ambientale e negli elaborati di progetto in merito alle reali dimensioni dei serbatoi dei Sali freddi e caldi della Power Block e, di conseguenza, anche tali fondamentali elementi progettuali non sono adeguatamente definiti nei relativi impatti significativi e negativi relativi alla loro costruzione ed esercizio;

**considerato** che nel merito della suddetta sicurezza non è dato sapere se la stessa attività industriale sia soggetta a N.O.F. da rilasciarsi a cura della competente Direzione regionale per la Sardegna, che non si apprende dai documenti trasmessi se essere già stata interessata per un eventuale obbligatorio parere. Tanto risulta rilevante al fine di comprendere i conseguenti impatti significativi del progetto proposto, anche in riferimento al possibile riutilizzo di un deposito di 40 mc per GPL dell'ex azienda agricola, ma di cui non si forniscono elementi in merito al suo concreto riutilizzo per la Power Block e quindi prospettando ciò ulteriori impatti significativi e negativi non precisati dallo SPA (cfr. Relazione Tecnico Illustrativa, p. 46);

**considerato** che ulteriore aspetto di carente rappresentazione del progetto proposto e delle caratteristiche del sito prescelto, si deve evidenziare essere costituito dalle contraddittorie affermazioni contenute in più degli elaborati presentati (cfr. "Presentazione del progetto", p. 3; SPA - *Quadro di riferimento Ambientale*, p. 79; SPA - Premessa e Quadro Progettuale, p. 30) relativamente all'effettivo andamento planimetrico del sito prescelto per la collocazione dei collettori solari, che stante la particolare tecnologia impiegata deve essere costituito da un ben rigido andamento più che pianeggiante, che invece nello SPA viene ancora dichiarato come ricavato solo dalla CTR e, quindi, ad una scala di 1:10.000 non certo adeguata al caso pratico di cui trattasi. La certezza sul reale andamento planimetrico del sito risulta importante da definirsi fin dalla presente fase di verifica di assoggettabilità al fine di comprendere quali altrettanti effettivi impatti significativi si possono avere sull'orografia del sito per la realizzazione del progetto proposto, questo avendo di riflesso impatti sul territorio agricolo oggetto di tutela da parte del Piano paesaggistico regionale;

**considerato** che in merito alle previsioni di tutela del paesaggio agrario (cfr. il parere già rilasciato dal Servizio tutela paesaggistica della Regione nel 2014), si deve evidenziare come le argomentazioni esposte nell'Analisi Costi Benefici relativamente alla dichiarata unica possibilità sostenibile per la localizzazione dell'impianto industriale di cui trattasi in area agricola e non, invece, nella limitrofa area di sviluppo industriale (in concreto basate solo sul più oneroso costo di cessione e gestione dei terreni del CACIP rispetto a quelli agricoli alla fine prescelti), non si ritiene possa risultare convincente per determinare l'inevitabile utilizzo di un'area di pregio agricolo, che contribuisce a connotare il paesaggio esistente. La tutela di quest'ultimo e la conseguente riduzione di consumo di suolo ottenibile dalla localizzazione in aree già a destinazione ed infrastrutturazione industriale, dovrebbero avere un ben maggiore valore nell'Analisi effettuata, tanto anche coerentemente con la considerazione fatta che l'eventuale incompatibilità con le aree agricole viene di fatto superata dal riconosciuto favor legislativo alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, che invece non appare considerarsi ugualmente nel caso di ostacoli derivanti da determinazioni a carattere amministrativo (cfr. determinazioni CACIP);

**considerato** che altrettanta importante indeterminatezza della descrizione delle caratteristiche del progetto e dei suoi impatti, è determinata dalla non ancora definitiva descrizione del tipo di fondazione utilizzata per i collettori e i serbatoi di accumulo, stante l'affermata non realizzazione di specifiche indagini (nella *Relazione Tecnico Illustrativa* - p. 20 - si dichiara, infatti, una carente conoscenza delle caratteristiche di resistenza del terreno di fondazione). Tanto risulta rilevante nel momento in cui si dovrebbe invece al contrario determinare solo nella successiva fase di autorizzazione unica la necessità di realizzare ben più



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416  
www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it





# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

impattanti fondazioni a palo trivellato, come emerso solo in una fase successiva in una procedura di VIA di competenza statale per gli stessi identici collettori solari e la Power Block. Una siffatta diversa tipologia di fondazione a palo, avrebbe come conseguenza l'interessamento diretto della falda freatica – denunciata come attualmente attestata ad una profondità piezometrica di soli 3 metri (cfr. SPA – *Valutazione degli impatti attesi*, p. 10) –, con possibili impatti significativi sul mantenimento delle qualità agricole dei terreni interessati e limitrofi, stante l'elevato numero di pali trivellati che si dovrebbero realizzare *in loco*;

**considerato**, in ultimo, che in riferimento al punto 3, lett. g), dell'Allegato V della Parte II del D.Lgs. 152/2006, non risulti evidenziata nella documentazione presentata la considerazione del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati nell'area vasta indagata, considerato che dalla consultazione anche solo delle delibere di Giunta Regionale relative a procedure ambientali espletate per lo stesso Comune di Uta si evince l'esistenza, nel corso degli anni trascorsi, di diverse proposte progettuali per interventi anche a fonte rinnovabile;

**considerato** che la verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto è "... *la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda ...*" del D.Lgs. 152/2006, così come modificato all'articolo 5, comma 1, lett. m), dal D.Lgs. 104/2017 (art. 2, comma 1);

**considerato** che con la nota prot. n. DVA.RU.U.22933 del 06/10/2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non risulta che il proponente con l'istanza ivi citata del 10/08/2017 (quindi perfezionata il 27/09/2017, comunque non conosciute da questo Ministero) abbia richiesto l'esplicitazione nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di prescrizioni vincolanti relative alle caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi;

**visto** quanto stabilito dall'Allegato IV-bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006 per i "*Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19*" del medesimo decreto legislativo, il quale al comma 5 prevede, anche, che "*Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi*";

**considerato**, per quanto sopra di cui al comma 5 dell'Allegato IV-bis, che in merito ad impianti solari termodinamici con collettori parabolici sono state svolte a partire dal 2013 ed il 2014 due procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale (in particolare quelle identificate nel portale delle valutazioni ambientali con i codici ID\_VIP nn. 2606 e 2701), posti ancora nell'ambito territoriale della regione Sardegna (sempre in particolare nei Comuni di Flumini Mannu e Decimomannu, ed ancora nei Comuni di Gonnosfanadiga e Villacidro), i cui risultati delle valutazioni effettuate dalla Direzione generale ABAP sono confluiti nei relativi parere tecnici istruttori espressi per gli stessi progetti e, i cui medesimi risultati risultano ancor più pertinenti per la presente valutazione in riguardo alle caratteristiche ed esigenze localizzative di tale tipologia di impianti in suoli agricoli; alle esigenze costruttive necessarie per la collocazione dei collettori parabolici; alle esigenze di sicurezza per gestione e manutenzione di tale tipologia di impianti; alle concrete possibilità di coesistenza delle coltivazioni agricole tra i collettori parabolici; alla impossibilità di prevedere discontinuità localizzative tra i diversi moduli dei collettori parabolici al fine di tutelare i corsi d'acqua tutelati ricadenti all'interno del sito industriale; alle ricadute di inquinanti dalla Power Block sullo stesso sito agricolo proposto a mitigazione dell'impianto industriale proposto; fatti di cui si è già



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

dato un primo resoconto nella nota della Direzione generale ABAP prot. n. 28179 del 10/10/2017 al fine di evidenziare le sostanziali carenze presenti nello Studio Preliminare Ambientale trasmesso dal proponente;

**considerato** che il livello vincolistico delle aree interessate dal progetto è stato oggetto di verifica da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio;

**considerato** le valutazioni e motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP con il parere sopra integralmente riportato;

**esaminato** lo Studio Preliminare Ambientale presentato dal proponente e l'allegata documentazione tecnica;

**considerato** che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il sopra trascritto parere del 10/11/2017 ha ritenuto, tra l'altro e per la parte relativa alla tutela paesaggistica, che "... *La proposta progettuale appare incompleta e non esaustiva, oltre che carente in relazione alla completezza documentale (è mancante della relazione Paesaggistica di cui al DPCM 12.12.2005); l'approccio utilizzato in relazione all'analisi delle componenti ambientali e paesaggistiche risulta non corretto, soprattutto in riferimento alla descrizione del bene paesaggistico Rio Gora Franciscu: in relazione ad esso, non vengono rappresentati gli impatti conseguenti all'intervento né le opere di mitigazione e compensazione finalizzate a minimizzare gli stessi.*

*Inoltre, la carta dell'intervisibilità non mostra il criterio utilizzato per valutare il grado di percezione dell'opera dai vari siti tutelati; ad ogni modo, il grafico dovrebbe essere supportato da un'eshaustiva documentazione fotografica che comprovi l'effettivo impatto percettivo dai suddetti punti.*

*Ad ogni buon conto, a parte la mancanza dell'ipotesi alternativa per ciò che concerne la localizzazione dell'opera in luogo più idoneo, pare che il progetto presentato sia carente dal punto di vista tecnico e presenti diverse incongruenze rispetto alla tipologia di opera che si intende realizzare.*

*Questo potrebbe portare a dover modificare ulteriormente le valutazioni e le conseguenti prescrizioni nell'eventualità che la ulteriore, richiesta proposta progettuale espliciti differenti soluzioni da quella attualmente esaminata ...";*

**considerato** che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il sopra trascritto parere del 10/11/2017 ha ritenuto, tra l'altro e per la parte relativa alla tutela del patrimonio culturale archeologico, che "... *gli aspetti degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico non siano stati esaminati dallo Studio Preliminare Ambientale e pertanto non si può escludere che il progetto proposto ne possa determinare l'insorgenza ...";*

**considerato** quanto concordato in merito dal Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP con il contributo istruttorio del 10/110/2017 sopra integralmente trascritto;

**considerato**, pertanto, che lo Studio Preliminare Ambientale redatto dal proponente non è stato in grado di escludere possibili impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale e sul paesaggio, anzi è risultato assolutamente carente nei contenuti previsti dal D.Lgs. 152/2006 per la parte relativa agli impatti significativi e negativi sulle zone di importanza archeologica, di cui non si sono in assoluto definite le caratteristiche per il sito prescelto;

**visto** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

**vista** la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416  
www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

**visto** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004;

**visto** il DPCM 29 agosto 2014, n. 171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89” (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 274 del 25/11/2014);

**visto** il DM 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

**visto** il DM 23 gennaio 2016, n. 44, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”, registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 59 dell’11/02/2016);

**visto** il DPCM 29 aprile 2016, con il quale è stato conferito l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito “Direzione generale ABAP”) al Direttore Generale Dr.ssa Caterina Bon di Valsassina e Madrisio, registrato dalla Corte dei Conti il 14/06/2016, Reg. 1, n. 2403;

**visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

**questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di competenza di questo Ministero e per le motivazioni sopra esposte come riconducibili ai contenuti dell’Allegato V della Parte II del D.Lgs. 152/2006 – ancor più in particolare per le caratteristiche del progetto descritte al relativo punto c8) del paragrafo 2 -, **chiede al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare**, in esito alla verifica degli impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi sul patrimonio culturale, **la pronuncia negativa in merito all’esclusione dall’assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in argomento.**

**Si rimane in attesa delle determinazioni in merito di codesto Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente in sede statale.**

Il Responsabile del Procedimento  
U.O.T.T. n. 1 - Arch. Piero Aebischer  
(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO V  
Arch. Roberto Banchini



DIRETTORE GENERALE  
CATERINA BON VALSASSINA



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo


Servizio V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente  
Servizio Valutazioni Ambientali (S.V.A.)

Prot. n.

3287

Cagliari

05 MAG. 2017

Alla Società Sardinia Green Island S.p.a.  
[sardiniagreenisland@legalmail.it](mailto:sardiniagreenisland@legalmail.it)

All'Ing. Daniele Marras

All'Ing. Lorena Vacca

E, p.c. Al Comune di Uta  
[comune.uta@legalmail.it](mailto:comune.uta@legalmail.it)

Alla Città Metropolitana di Cagliari  
[protocollo@pec.provincia.cagliari.it](mailto:protocollo@pec.provincia.cagliari.it)

Al Servizio energia ed economia verde  
[industria@pec.regione.sardegna.it](mailto:industria@pec.regione.sardegna.it)


All'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica  
- Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province  
Cagliari e Carbonia-Iglesias  
- Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica  
[eell.urb.paesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it](mailto:eell.urb.paesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it)  
[eell.urb.pianificazione@pec.regione.sardegna.it](mailto:eell.urb.pianificazione@pec.regione.sardegna.it)

Al C.F.V.A. - Servizio territoriale dell'Ispektorato  
ripartimentale di Cagliari  
[cfva.sir.ca@pec.regione.sardegna.it](mailto:cfva.sir.ca@pec.regione.sardegna.it)

All'A.R.D.I.S.:  
- Servizio tutela e gestione delle risorse idriche,  
vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità  
- Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico  
e gestione del rischio alluvioni  
[pres.cb.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it](mailto:pres.cb.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it)

Al Servizio territoriale opere idrauliche  
di Cagliari (STOICA)  
[lpp.stoica@pec.regione.sardegna.it](mailto:lpp.stoica@pec.regione.sardegna.it)

All'A.R.P.A.S.:  
Dipartimento di Cagliari  
[dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it](mailto:dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it)



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente  
Servizio Valutazioni Ambientali (S.V.A.)

Direzione tecnico-scientifica  
dts@pec.arpa.sardegna.it

Al Mi.B.A.C.T. – Soprintendenza archeologia, belle arti  
e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari  
e per le province di Oristano e Sud Sardegna  
mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it

All'A.S.S.I. di Cagliari  
protocollo.generale@pec.asfcagliari.it

Al Consorzio C.A.C.I.P.  
cacip2@legalmail.it

Alla società TERNA Rete Italia S.p.A.  
info@pec.terna.it

All'E.N.A.C. – Ente Nazionale dell'Aviazione Civile  
protocollo@pec.enac.gov.it

Al Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio  
Sede

Al Direttore Generale dell'Ambiente  
Sede

All'Assessore della Difesa dell'Ambiente  
amb.assessore@pec.regione.sardegna.it

Alla Direzione Generale della Presidenza  
presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it

**Oggetto:** Istanza di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), ai sensi del D.lgs. 152/2006, s.m.i., e della D.G.R. n. 34/33 del 2012, per l'intervento: "Realizzazione di un impianto solare termodinamico con tipologia a collettori parabolici, potenza 19,5 MWp". Comune di Uta – Area metropolitana di Cagliari. Proponente: Società Sardinia Green Island S.p.A. Comunicazioni.

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata da codesta Società in data 05.04.2017 (acquisita al prot. D.G.A. n. 7090 del 05.04.2017), vista la documentazione allegata, facendo seguito alle note dello Scrivente, prott. D.G.A. n. 901 del 17.01.2017 e n. 2747 del 13.02.2017, nonché agli esiti della procedura di scoping trasmessi con nota prot. D.G.A. n. 25534 del 27.11.2015, si comunica che detta documentazione non è idonea ai fini dell'avvio del procedimento di V.I.A., per i motivi di seguito elencati:

- 1) in merito alla tipologia d'intervento, considerate le caratteristiche dell'impianto proposto, le categorie, di cui all'Allegato B1 alla D.G.R. n. 34/33 del 2012, alle quali lo stesso parrebbe riconducibile sono le seguenti:
  - a) "Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW";




REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente  
Servizio Valutazioni Ambientali (S.V.A.)

- b) "Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza superiore a 1MW e impianti industriali solari termodinamici di pari potenza elettrica";
- 2) la bozza della pubblicazione, in un quotidiano a diffusione regionale, allegata, risulta, pertanto, incompleta, e comunque erroneamente compilata, in quanto non sono stati riportati gli indirizzi del Comune di Uta e della Provincia/Città metropolitana di Cagliari, presso i quali può essere consultata la documentazione;
  - 3) sulla base di una verifica condotta dallo Scrivente presso gli uffici competenti, si è appurato che non è stata depositata, come richiesto dalla D.G.R. n. 34/33 del 2012, una copia cartacea del Progetto definitivo e dello Studio di impatto ambientale (S.I.A.) presso il Comune di Uta e la città metropolitana di Cagliari;
  - 4) parte delle asseverazioni a cura di esperti/specialisti che hanno predisposto e/o hanno collaborato alla predisposizione della documentazione (Progetto definitivo, S.I.A., Relazioni specialistiche), non risultano allegati all'istanza;
  - 5) non è stata trasmessa la documentazione per l'acquisizione dell'Autorizzazione paesaggistica, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, s.m.i., predisposta secondo le indicazioni del D.P.C.M. 12.12.2005 (recante "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"), necessaria a seguito di quanto evidenziato dal Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Cagliari e Carbonia-Iglesias nella nota Prot. n. 39445 del 17.09.2014, già trasmessa dallo Scrivente a codesta Società, in allegato alla nota Prot. D.G.A. n. 25534 del 27.11.2015, a conclusione della procedura di Scoping;
  - 6) non sono stati trasmessi gli elaborati cartografici e progettuali in formato digitale sorgente, secondo le specifiche di cui all'Allegato A3;
  - 7) non è stata allegata copia/riscontro dell'accordo preliminare con la Società Agricola Mediterranea, al fine di comprovare la disponibilità dell'area;
  - 8) benché più volte richiesto dallo Scrivente con le note sopra citate, non è presente la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta ai sensi della normativa nazionale e regionale vigenti in materia;
  - 9) in riscontro alla richiesta dello Scrivente di fornire il preventivo di connessione predisposto dal gestore di rete, codesta Società afferma che "Il preventivo di connessione non è stato richiesto trattandosi di connessione privata ad una stazione di trasformazione esistente, anch'essa privata". Tuttavia, dall'esame della documentazione trasmessa si evince che è in corso una trattativa, non ancora perfezionata, per la fornitura di energia elettrica all'Azienda Bekaert Sardegna S.p.A., ubicata nella Z.I. di Macchiareddu, che "da sola sarebbe in grado di assorbire oltre il 50% dell'energia che verrebbe prodotta dall'impianto in progetto". Tale situazione di incertezza è confermata dal fatto che, in merito alle opere di connessione codesta Società prospetta due alternative:
    - a) connessione diretta con la sottostazione M.T./A.T., ubicata presso lo stabilimento della Società Bekaert S.p.A., nel caso si concretizzasse l'ipotesi di una fornitura di energia elettrica per soddisfare i fabbisogni dello stabilimento. Considerato che detti fabbisogni non corrispondono alla producibilità attesa per l'impianto in esame è necessario chiarire con quali modalità avverrebbe la connessione alla R.T.N. (o ad altra rete/utenze), per la quota parte di energia non utilizzata;
    - b) connessione allo stallo A.T. della cabina primaria denominata "Rumianca", che codesta Società "ipotizza come verosimile", nel caso di mancato accordo con la Società Bekaert S.p.A. per la fornitura di energia elettrica.

Nella documentazione trasmessa non è presente il progetto delle opere di connessione, né, di conseguenza, un'esauritiva analisi degli impatti, riferiti ad entrambe le alternative, tenendo opportunamente conto delle ricadute sotto il profilo dell'analisi costi-benefici. Considerata l'incertezza sulla soluzione di connessione, contrariamente a quanto sostenuto da codesta Società, la



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente  
Servizio Valutazioni Ambientali (S.V.A.)

documentazione progettuale dovrebbe essere esaminata dal gestore della rete, Terna Rete Italia S.p.A., per le valutazioni di competenza, anche in merito alle potenziali interferenze, in fase di cantiere (realizzazione/dismissione) e di esercizio, tra l'impianto proposto e l'elettrodotto A.T. che attraversa l'area oggetto d'intervento;

- 10) contrariamente a quanto disciplinato dalla D.G.R. n. 27/16 del 01.06.2011, non è stata allegata copia dell'istanza di Autorizzazione Unica, predisposta in conformità all'Allegato A alla medesima deliberazione, e da depositare presso il Servizio energia ed economia verde dell'Assessorato regionale dell'industria;
- 11) il progetto presentato che, si rammenta, ai sensi della D.G.R. n. 34/33 del 2012 e del D.Lgs. 152/2006 dovrebbe essere, in funzione dell'intervento proposto (pubblico/privato) di livello definitivo (secondo la definizione del "Codice degli appalti") o "equivalente" contiene informazioni di portata pressoché preliminare. In particolare, a titolo esemplificativo, ma assolutamente non esaustivo:
- a) la Relazione tecnico-illustrativa coincide con l'omonimo elaborato del Progetto preliminare allegato all'istanza di Scoping presentata da codesta Società nel luglio 2015, riproponendo, pertanto, le medesime criticità evidenziate dallo Scrivente nella nota prot. D.G.A. n. 25534 del 27.11.2015 (allegata alla presente e alla quale si rimanda), a esito della medesima fase di Scoping;
  - b) in generale si evidenzia l'assenza, in tutta la documentazione presentata, dei criteri di dimensionamento dei componenti strutturali e impiantistiche delle opere previste, in assenza dei quali lo Scrivente e gli Enti coinvolti nel procedimento, non possono svolgere le valutazioni di competenza;
  - c) il Disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, in lingua inglese (con qualche refuso in lingua spagnola), coincide con quello allegato alla documentazione presentata da codesta Società nell'ambito di proposte progettuali che prevedevano la realizzazione, in agro del Comune di Vallermosa/Uta, di un impianto solare termodinamico "a torre", che, ovviamente, *presenta qualche differenza* rispetto a un impianto "a collettori parabolici" quale quello in esame;
  - d) al "Progetto tecnico" sono allegati 48 tavole grafiche, 38 delle quali rappresentano viste prospettiche/assonometriche, piante, particolari, relativi alla sola struttura portante, in acciaio, di alcuni fabbricati previsti in progetto. Per quanto interessanti sotto il profilo strettamente ingegneristico, dette tavole non forniscono elementi informativi significativi in un procedimento di V.I.A., nell'ambito del quale sarebbe stato più pertinente rappresentare, col supporto di adeguate tavole grafiche, per esempio, l'inserimento degli edifici nel contesto agricolo circostante, le soluzioni previste per le chiusure esterne verticali/orizzontali, al fine di attenuare le emissioni sonore prodotte dagli impianti più rumorosi ivi contenuti;
  - e) le tavole grafiche denominate, rispettivamente, Tav.02 layout impianto 2017, Tav.03 Power block-Planimetria 2017 e Tav.04 Power block-Sezioni 2017, sono pressoché coincidenti, al netto della traduzione dall'inglese all'italiano e di qualche refuso in lingua spagnola, con le analoghe allegate alla documentazione presentata da codesta Società nell'ambito di proposte progettuali che prevedevano la realizzazione, in agro dei Comuni di Vallermosa/Uta, di un impianto solare termodinamico "a torre", di cui si è già riferito;
  - f) Il Piano di dismissione e ripristino (Allegato E), che per un intervento quale quello proposto, tenuto conto del contesto in cui si inserisce, dovrebbe configurarsi come un vero e proprio "Progetto di dismissione e ripristino", appare completamente decontestualizzato, limitandosi ad elencare una generica serie di lavorazioni e, peraltro, facendo riferimento a una centrale termodinamica ubicata a Vallermosa;
  - g) il progetto, pur allegando le tavole grafiche rappresentative delle strutture di fondazione del Power Block e dei collettori, non contiene una relazione di calcolo delle strutture, ai sensi della normativa vigente e basata su rilievi geologico - geotecnici sito specifici. A tal proposito la relazione Geologico - Geotecnica, di livello preliminare, si limita ad effettuare una verifica per



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente  
Servizio Valutazioni Ambientali (S.V.A.)

- "fondazioni della struttura eliostato costituite da fondazioni di tipo plinto a sezione circolare", non previste nel progetto in esame;
- h) il computo metrico estimativo non sembra congruente con le opere previste nel progetto in esame e contiene numerosi refusi riferibili al più volte citato impianto solare termodinamico "a torre", già proposto da codesta Società in agro dei Comuni di Vallermosa/Uta;
  - i) benché richiesto dallo Scrivente nelle note sopra citate, il progetto non contiene una stima dettagliata, effettuata a seguito di un adeguato rilievo topografico in situ, dei volumi di scavo e di riporto derivante da tutte le operazioni di realizzazione e dismissione dell'opera, compresa una opportuna analisi delle sistemazioni altimetriche dell'area e di realizzazione delle opere di fondazione delle infrastrutture del Power Block, degli specchi, dei cavidotti, ecc. Pertanto non è stata affrontata la problematica inerente alla gestione delle terre e rocce da scavo, definite le modalità di gestione del materiale scavato, valutando, in particolare, la possibilità di redigere un Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, ai sensi del D.Lgs. 161/2012 e s.m.i.;
  - j) il progetto non contiene analisi idrologiche e idrogeologiche, necessarie al fine di esaminare le interferenze e, di conseguenza, gli impatti potenziali dell'intervento sulla componente acque superficiali/sotterranee. In particolare manca una rappresentazione della piezometria del sito e una descrizione del reticolo idrografico esistente (alla luce di un rilievo piano-altimetrico di dettaglio svolto in situ), sulla base del quale valutare le modifiche indotte dalle opere in progetto e verificare se, a fronte di un evento meteorico critico, si configura un rischio idraulico, prevedendo, nel caso, adeguati interventi di protezione/mitigazione. Peraltro, si tratta di aspetti per i quali, nell'ambito della richiamata procedura di Scoping, il competente servizio (S.T.O.I.CA) dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici aveva chiesto chiarimenti e integrazioni documentali (nota prot. 39032 del 06.10.2016, pervenuta ed acquisita al prot. D.G.A. n. 19030 in pari data), non riscontrate, a quanto risulta, da codesta Società;
  - k) il progetto trasmesso, significativamente carente sotto diversi profili, alcuni dei quali sopra esposti, è accompagnato da uno S.I.A. e da un piano di monitoraggio delle componenti ambientali non contestualizzati, evidentemente non idonei per la valutazione di cui alla richiesta in oggetto.

Rammentato il notevole impegno dello Scrivente, nonché di tutte le amministrazioni coinvolte nelle varie fasi che hanno preceduto il deposito della istanza in oggetto, comprese, naturalmente, quelle relative alle precedenti fasi di Scoping conclusesi nel 2014 e 2015, si invita la Società in indirizzo a voler ritirare l'istanza e la relativa documentazione, ferma restando la facoltà di presentare una nuova richiesta, conforme alle norme vigenti, che tenga conto delle osservazioni indicate nella presente e nell'allegata nota di Scoping del 2015.

L'Ufficio è a disposizione per eventuali chiarimenti.

F. Mulliri/U.V.A.R.  
D. Siuni/Seit. V.I.A.  
R. Carcangiu/Resp. Seit. V.I.A.

Il Direttore  
Giuseppe Biggio